
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PRATO CARNICO

VARIANTE P.R.G.C. n. 20

L. R. 5/2007 e s.m.i

Fascicolo 1) Relazione - Norme di Attuazione
2) Valutazione degli aspetti paesaggistici della variante



Arch. Fabiana Brugnoli

maggio 2013

Indice

1. Premessa
2. Documentazione
3. Procedura di approvazione
4. Contenuti della variante
 - 4.1 Modifiche zonizzative
 - 4.2 Modifiche normative
5. Normativa di attuazione
6. Dimensionamento
7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità
8. Relazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata
9. Estratti grafici
10. Allegati

1. Premessa

Il Comune di Prato Carnico è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 16.7.2000, la cui esecutività è stata confermata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3700 /1-12-2000.

Con la presente variante vengono proposte variazioni alla zonizzazione e alla normativa di piano che per i loro contenuti rientrano nei limiti di cui all'art. 17 "Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge" del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. (D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.)

2. Documentazione

La presente variante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 sopracitato è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
- elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica
- relazione di coerenza con i limiti di flessibilità
- relazione di coerenza con la normativa sovraordinata
- relazione in ordine alla valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000

Non viene prodotta la relazione paesaggistica in quanto l'area oggetto di variante non è interessata da vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 490/99, successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 42/2004 .

3. Procedura di approvazione

La presente variante, per i suoi contenuti, rientra nella procedura semplificata di approvazione delle varianti al PRGC così come disciplinata dall'articolo 17 del DPR n.86/2008. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 17 del Regolamento Urbanistico è asseverato con le modalità previste dall'art. 22 comma quattro della L.R.5/2007 e s.m.i.

4. Contenuti della variante

Viene proposta una modifica della zonizzazione finalizzata all'ampliamento di una zona "B2-semintensiva di completamento" sita nel nucleo di Prico e all'individuazione di una viabilità privata di accesso.

4.1 Modifiche zonizzative

L'area oggetto di ampliamento della zona B2 vigente è classificata come "zona E4-d'interesse agricolo paesaggistico" e viene riclassificata come "zona B2-semintensiva di completamento". Ha una superficie pari a mq. 1135 ed è dotata delle opere di urbanizzazione .

L'accesso al lotto viene garantito dalla viabilità privata di progetto individuata nella variante alla cui realizzazione resta subordinata l'attuazione degli interventi sulla zona B2 di nuova individuazione.

L'area riclassificata come "viabilità privata di progetto", di superficie pari a mq. 213, è classificata nella zonizzazione vigente come "zona B2- semintensiva di completamento".

Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto sono riportati al succ. paragr. 10 (Estratti grafici).

4.2 Modifiche normative

L'art. 29 " Zona "B2" semi-intensiva di completamento " viene integrato con l'inserimento , dopo l'ottavo comma, del seguente comma :

" L'attuazione degli interventi sull'area individuata con Variante PRGC n. 20 resta subordinata alla realizzazione della viabilità privata di progetto come individuata nella zonizzazione di progetto "

5. Normativa di Attuazione

Viene di seguito riportato l'art.29 "Zona "B2" semi-intensiva di completamento".

Il comma di nuova introduzione è evidenziato con scrittura in corsivo.

ART. 29 - ZONA "B2" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B2" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati, per l'edificazione dei quali valgono i seguenti vincoli e prescrizioni:

a)-la superficie minima del lotto non deve essere inferiore a mq 400 nel caso di edifici isolati.

Nell'attuazione della "zona B2" sita nel nucleo di Truia specificatamente individuata nella zonizzazione di piano con Variante n. 13 al P.R.G.C. è ammessa la riduzione del lotto minimo e una distanza dalla strada (DS) non inferiore a ml. 3,00.

Per edifici raggruppati, in linea o a schiera, le dimensioni minime dei lotti possono essere ridotte;

b)-per nuove costruzioni non è ammesso un I_f superiore a 1,50 mc/mq;

c)-rapporto di copertura non superiore al 30% della superficie fondiaria;

d)-non è ammessa una H max superiore a m 8,50;

e)-per i distacchi tra edificio ed edificio valgono le disposizioni di cui all'art.12 delle presenti norme.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% "una tantum" del volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C., tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti.

E' sempre ammessa la demolizione con ricostruzione ed il cambio d'uso da rurale a residenziale.

Gli interventi sono soggetti al rispetto delle specifiche prescrizioni dell'Abaco di cui al precedente art.22

Gli interventi edificatori in questa zona saranno subordinati all'impegno da parte del concessionario di realizzare contestualmente all'edificio, le opere di urbanizzazione primaria mancanti o inadeguate, nonché quelle opere di sistemazione delle aree scoperte che tendono al decoro complessivo della zona, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.

L'attuazione degli interventi sull'area individuata con Variante PRGC n. 20 resta subordinata alla realizzazione della viabilità privata di progetto come individuata nella zonizzazione

Gli interventi di nuova edificazione delle aree individuate con Variante n.7 al P.R.G.C. e contrassegnate nella cartografia di progetto con i n."1", "2", "3" e "4" sono subordinati al rispetto delle

seguenti prescrizioni:

"Area n.1"

La realizzazione di vani interrati è consentita a condizione che a cintura del manufatto sia posto in opera un opportuno sistema di drenaggio di eventuali acque filtranti.

Il piano di posa delle strutture fondazionali deve essere situato al di sotto dello strato più superficiale(terreno agrario) con caratteristiche tecniche scadenti; i riporti artificiali dovranno essere asportati totalmente.

"Area n.2"

Il piano di posa delle strutture fondazionali deve essere situato al di sotto dello strato più superficiale con caratteristiche tecniche scadenti.

L'utilizzazione dell'area resta subordinata all'utilizzo dell'esistente strada a servizio dell'edificio posto ad est in continuità dell'ambito oggetto di variante .

"Area n.3"

A cintura del manufatto deve essere posto in opera un opportuno sistema di drenaggio di eventuali acque filtranti.

Il piano di posa delle strutture fondazionali deve essere situato al di sotto dello strato più superficiale(terreno agrario) con caratteristiche tecniche scadenti.

"Area n.4"

Gli interventi di edificazione restano subordinati ad un'attenta verifica geognostica.

L'intervento da realizzarsi sull'area localizzata nel nucleo di Avausa individuata con variante n. 12 al P.R.G.C. dovrà rispettare le seguenti prescrizioni :

-l'intervento di ampliamento dell'edificio esistente dovrà inglobare il corpo minore posto a confine con il lotto oggetto della presente variante;

-la copertura dovrà essere a falde con il colmo posto in asse con il colmo dell'edificio esistente;

-dovranno essere puntualmente valutate le indicazioni dell'Abaco degli Elementi Tipologici per la "zona B2" al fine di conseguire un intervento compatibile con il contesto.

L'edificazione resta subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: -rifacimento del muro di contenimento in c.a. sito in prossimità dell'attuale abitazione che presenta vistose lesioni strutturali;

-esecuzione di una verifica stabilità opera-terreno;

-adozione,in caso di esecuzione di scavi,di tutti gli accorgimenti necessari per evitare la compromissione dell'equilibrio geostatica del versante a monte dell'abitazione;

-adozioni di idonei accorgimenti per evitare l'eventuale discendimento dei volumi rocciosi presenti sul versante a monte dell'abitazione.

6. Dimensionamento

Le variazioni apportate comportano un aumento degli abitanti insediabili pari a 10 unità.

Variazioni	Sup. mq.	IF	Vol.edific.	mc/ab	+abitanti teorici	indice utilizzazioni e	Abitanti insediabili
P.R.G.C							1423
Zona B 2- Var.20	922	1,5	1383	110	13	0,8	10
TOTALE							1433

7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità

L' ampliamento della "zona B2" è coerente con il regime di flessibilità del PRGC vigente in quanto sono verificate le condizioni poste relative al limite di ampliamento - inferiore al 10% delle zone vigenti - e alla saturazione del 30% delle superfici di zone libere individuate nel P.R.G.C. Resta rispettato anche il criterio relativo all'inserimento nella zonizzazione di aree ai fini di corretti interventi edilizi estesi ad intere unità catastali

Le variazioni relative all'individuazione della "viabilità privata di progetto" e la modifica normativa sono conformi al regime di flessibilità individuato per i comuni classificati montani dall'articolo 15 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) in quanto i contenuti proposti non modificano le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia) . Non vengono infatti modificate le previsioni relative a

- a) *parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;*
- b) *servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;*
- c) *perimetri delle zone omogenee A e B0;*
- d) *quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc;*
- e) *perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.*

8. Relazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata

Le variazioni apportate sono coerenti con i contenuti e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata .

9. Estratti grafici

Vengono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione vigente e di progetto.





da "zona E4 di interesse agricolo e paesaggistico" a "zona B2 -semintensiva di completamento" sup. mq. 1135



da "zona B2 -semintensiva di completamento" a "viabilità privata" sup mq 213



-  zona B2 -semintensiva di completamento
-  viabilità privata di progetto

10. Allegati

Viene di seguito riportata la relazione di verifica in ordine alla Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000 .

ASSEVERAZIONE

(In ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS))

OGGETTO:

Variante n 20 al P.R.C.G. di Prato Carnico

Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

La sottoscritta arch. Fabiana Brugnoli - con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà - iscritta all'ordine degli architetti della Provincia di Udine al n. 506 - nella sua qualità di estensore della variante n. 20 al P.R.C.G. del comune di Prato Carnico ;

Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357;

Visto l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000;

Preso atto che il territorio del Comune di Prato Carnico non è interessato da siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Quelli più prossimi sono:

- SIC IT 3320008 - "Monte Col Gentile " (Comuni d'Ampezzo, Ovaro, Raveo e Socchieve) ubicato a circa 6,5km aerei dalle zone in esame
- SIC IT 3320007 - "Monti Bavera e Clap Savon " (Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Sauris) ubicato a circa 7,00 km aerei dalle zone in esame.

Atteso che i contenuti della variante n. 20 al P.R.C.G. riguardano un'area esterna ai SIC e ZPS sopra citati e che non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere nelle aree oggetto di variante e gli habitat e le specie oggetto di conservazione;

ASSEVERA

che i contenuti della VARIANTE N. 20 al P.R.C.G. DI PRATO CARNICO non interessano e non hanno alcuna incidenza sul SIC SIC IT 3320008 "Monte Col Gentile " e sul SIC IT 3320007 "Monti Bavera e Clap Savon " o su altro SIC o ZPS.

Torreano 2-05-2013

Arch. Fabiana Brugnoli

